

DETERMINA N. 2/22/DSM-UPCM

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021 N. 208, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ TRINGOOO S.R.L. DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA LINEARI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE IN AMBITO NAZIONALE E DELLA CORRISPONDENTE NUMERAZIONE LCN

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, (di seguito anche “*Testo Unico*”) ed in particolare l’art. 70, comma 3;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, anche il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021, allegato A, recante “*Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2019*”;

VISTA la comunicazione del 4 gennaio 2022 della società Tringooo S.r.l., ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione dalla società Unomedia S.r.l., dell’autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale relativa al marchio/palinsesto denominato “*RADIO BIRIKINA TV*” (oggi “*RADIO RADIO TV*”), di genere sportivo, unitamente alla connessa numerazione LCN 253;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e, in particolare, nella fornitura di servizi di media lineari in tecnica digitale terrestre;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 3, 7 ed 8, dell’articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
2. la società acquirente, Tringooo S.r.l., dalla documentazione in atti, alla data del 4 gennaio 2022, risulta essere:
 - società a responsabilità limitata, costituita in base alla legge dello stato italiano, con sede legale in Roma, via Olindo Guerrini n. 20, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma n.16441411002, R.E.A. RM – 1656840;
 - non ancora iscritta al ROC;
 - il cui capitale sociale è detenuto al 50% dalla persona fisica Fabio Duranti (C.F. ...*(omissis)*...) e al 50% dalla persona fisica Ilario Di Giovanbattista (C.F. ...*(omissis)*...);

- avente il seguente assetto amministrativo: Amministrazione Unico e rappresentante legale dell'impresa, Fabio Duranti;

3. la società cedente Unomedia S.r.l., dalla documentazione in atti risulta essere, alla data dell'operazione:

- società a responsabilità limitata, costituita in base alla legge dello stato italiano, con sede legale in Cremona, alla via Rosario n. 15, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cremona 01587300193;
- iscritta al ROC con il n. 24329, per le attività di fornitore di servizi media audiovisivi, editoria elettronica e concessionaria di pubblicità;
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla persona fisica Italo Carotti (C.F. ...*(omissis)*...);
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministrazione Unico e rappresentante legale dell'impresa, Tiziano Neviani (CF...*(omissis)*...);
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio: "RADIO BIRIKINA TV" (già "UNO SPORT TV");

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è attuata mediante una operazione di scrittura privata non autenticata notarilmente avvenuta in data 28 dicembre 2021, non ancora registrata all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente; ad esito dell'operazione la società acquirente, Tringoo S.r.l. ha acquistato dalla società Unomedia S.r.l. l'autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale relativa al canale denominato "Radio Birikina TV", unitamente all'associata numerazione LCN 253 ottenuta dal MISE in data 12 dicembre 2016 (con provvedimento prot. n. DGSCERP/Div.IV./86754 di pari data);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 51, comma 3 lett. d), del *Testo unico*, l'operazione non determina comunque da parte di Tringoo S.r.l., anche per il tramite di società controllate e collegate o controllanti, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 51, comma 3, lett. a) e c), del *Testo Unico*, si rileva che il fatturato della società Tringoo S.r.l. non è disponibile in quanto trattasi di società di nuova costituzione, pertanto l'operazione in esame non risulta idonea a determinare da parte di Tringoo S.r.l., anche

per il tramite di società controllate o collegate, nonché controllanti, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. l'operazione in esame non è rilevante ai fini delle verifiche di cui all'articolo 51, comma 3 lett. b), del *Testo Unico*;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del *Regolamento* adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 27 aprile 2022

IL DIRETTORE
Giorgio Greppi